

pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

14G00189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 1° dicembre 2014.

Proroga dei termini per la presentazione della domanda per riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013. (Deliberazione n. 05/2014).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la delibera n. 02 del 2 ottobre 2014 del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, contenente disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013;

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle domande rivolte ad ottenere la predetta riduzione risulta fissato, al punto 9 della richiamata delibera, alle ore 14.00 del giorno 3 dicembre 2014;

Tenuto conto delle difficoltà di presentazione, nei termini previsti dalla medesima delibera, delle domande per l'ottenimento del beneficio di riduzione compensata dei pedaggi, a causa, tra l'altro, dei disguidi nel funzionamento del sito <http://www.alboautotrasporto.it/>;

Delibera

1. Il termine ultimo, a pena di esclusione dal diritto, per la presentazione delle domande rivolte ad ottenere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013, fissato dalla direttiva del Comitato Centrale n. 02/2014 alle ore 14.00 del giorno 3 dicembre 2014, è prorogato alle ore 14.00 del giorno 19 dicembre 2014, ferme restando tutte le altre disposizioni dettate dalla medesima direttiva.

2. La presente delibera assunta per motivi d'urgenza sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato Centrale nella prima seduta utile.

La medesima delibera sarà pubblicata sul sito <http://www.alboautotrasporto.it/> e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2014

Il presidente: DI MATTEO

14A09402

